



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

DIV3
M_TRA/PORTI/
Alleg.

M_TRA-PORTI
Direzione Generale dei Porti
PORTI_DIVI
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0000537-16/01/2012-USCITA
16.01.001

Roma, 16 GEN 2012

Alle Capitanerie di porto **LORO SEDI**
Alle Autorità portuali **LORO SEDI**
E, p.c. Al Comando generale del
Corpo delle Capitanerie di porto
SEDE
Ad Assoporti
Corso Rinascimento,24 **ROMA**
A Confitarma
P.zza SS. Apostoli 66 **ROMA**
A Fedarlinea
Via San Nicola da Tolentino, 5
ROMA
A Federagenti
Viale Asia, 3 **ROMA**
A Assorimorchiatori
Via Bissolati, 54 **ROMA**
A Federimorchiatori
Via del Pozzetto,22 **ROMA**
Alla Fedepiloti
Via di Monte Fiore, 34 **ROMA**
All'UPI
Santa Croce, 468/b **VENEZIA**
All'Angopi
Via Salaria **ROMA**

OGGETTO: Effetti della sentenza n. 6526/2011 del Consiglio di Stato sulle vigenti disposizioni relative alla formazione di alcuni atti di regolamentazione dei servizi tecnico-nautici.

Con sentenza n. 6526/2011 il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Veneto n. 2547/2010 relativa al regolamento del servizio di rimorchio nel porto di Venezia. Il Tar Veneto ha ritenuto, fra l'altro, che l'articolo 102 del codice della navigazione (che prevede l'approvazione da parte del Ministero del regolamento locale del servizio di rimorchio) sia stato parzialmente abrogato dall'articolo 14 comma 1ter della legge n. 84/94, con la conseguenza che nei porti sede di autorità portuale la competenza del Ministero sia individuata ormai solo in via residuale nella sola ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa fra autorità marittima e autorità portuale. L'approvazione ministeriale sarebbe, secondo detto giudice, un passaggio burocratico superfluo non rispondente alle esigenze di snellimento procedimentale.

Si ritiene al riguardo specificare quanto segue.

1) Nel nostro ordinamento l'efficacia della sentenza del giudice amministrativo è circoscritta al caso oggetto del contenzioso. Lo scrivente non ritiene di dover estendere gli effetti del citato giudicato agli altri porti nazionali, né agli altri servizi tecnico-nautici, sia perché la sentenza non appare sostenuta da un adeguato e convincente impianto motivazionale, sia perché il principio di snellimento procedimentale richiamato dal giudice appare allo scrivente subordinato all'esigenza di controllo sulla legittimità dell'atto cui è finalizzata l'approvazione ministeriale. La citata sentenza deve pertanto essere applicata per ciò che comporta limitatamente al porto di Venezia e relativamente al regolamento locale per il servizio di rimorchio.

2) Conseguentemente nei porti sede di Autorità portuale diversi da Venezia e in quelli non sede di Autorità portuale il regolamento locale del servizio di rimorchio deve continuare ad essere approvato dallo scrivente ai sensi dell'articolo 102 cod. nav.. Tale approvazione, conseguente alla verifica della legittimità del provvedimento, costituisce fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento stesso, che senza di essa non può produrre i suoi effetti e risulta, pertanto, un passaggio tutt'altro che superfluo.

3) E' appena il caso di rilevare che in tutti i porti nazionali il regolamento locale del servizio di pilotaggio continua ad essere soggetto ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 95 cod.nav.. Tale adempimento riguarda anche il porto di Venezia.

4) Relativamente all'istituto della partecipazione procedimentale la cui applicazione in un passaggio della sentenza viene esclusa relativamente al regolamento locale di rimorchio, si osserva quanto segue.

Se è vero che la regola generale dettata dall'articolo 13 della legge n. 241/90 è quella della sottrazione degli atti normativi e amministrativi generali all'istituto della partecipazione procedimentale, è anche vero che la stessa norma prevede che per dette tipologie di atti restino ferme le particolari norme che ne disciplinano la formazione. Lo scrivente già a suo tempo si pose il problema degli effetti del citato articolo 13 sui provvedimenti generali di competenza quali indubbiamente sono per i servizi tecnico-nautici i regolamenti locali, i provvedimenti che ne disciplinano l'obbligatorietà e i provvedimenti tariffari. Infatti per alcuni di essi, ad es. quelli relativi al pilotaggio, le disposizioni del codice della navigazione prevedono espressamente il coinvolgimento delle associazioni di categoria interessate, mentre per gli altri si era proceduto estendendo in via analogica il principio di partecipazione previsto dal codice per il pilotaggio. Lo scrivente ha ritenuto a suo tempo di dover applicare ai provvedimenti in questione proprio quella parte dell'articolo 13 che fa salve le regole specifiche vigenti per gli atti amministrativi generali, mantenendo il coinvolgimento nei procedimenti delle associazioni di categoria. Questo perché si è ritenuto che il relativo intervento procedimentale oltre a garantire una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, ne determini un maggior livello qualitativo in ragione di un'istruttoria molto più circostanziata. Non si vede ragione per cambiare un orientamento ed una prassi consolidati ed incontestati nel tempo (peraltro confermati dall'ordine del giorno del Senato n. 9.1902.1 del 1996) e riconosciuti legittimi dallo stesso giudice amministrativo (Sent. Tar Liguria n. 824/2002 e Tar Sardegna n. 471/2006) in altri contenziosi relativi ai servizi tecnico-nautici, e rientranti nell'ambito del potere dell'Amministrazione di autovincolarsi prevedendo forme più ampie di partecipazione rispetto a quelle previste dalla legge.

In conclusione, nel ribadire la necessità della partecipazione ai procedimenti, che sfocino in atti generali o no, relativi ai servizi tecnico-nautici e per tutti i porti nazionali, delle associazioni nazionali rappresentative degli erogatori e degli utenti dei servizi, si conferma l'applicazione delle disposizioni che prevedono l'approvazione ministeriale dei regolamenti locali per il servizio di rimorchio e di pilotaggio, con la sola esclusione del regolamento locale per il servizio di rimorchio nel porto di Venezia che non andrà sottoposto ad approvazione ministeriale, salvo il caso di mancata intesa con l'Autorità portuale.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo



M.C.Farina
Circ. sent. reg.rim e part.doc
11/01/2012

